

DELIBERA n° 35 2018
Definizione della controversia

/ Sky Italia S.r.l. / Fastweb S.p.A.
GU14/306/2016

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia
nella seduta del **09 NOV. 2018**

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*Co.Re.Com.*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra l'*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1 Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'*Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni; (di seguito *Regolamento*).
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l'istanza del Sig. (di seguito **Istante**) di definizione della controversia, insorta nei confronti della **Fastweb S.p.A.** (di seguito **Fastweb**) e della **Sky Italia S.r.l.** (di seguito **Sky**), *prot. n. 49078/16*;

- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;
- VISTO** Il verbale dell'udienza di discussione svolta il 13 marzo 2017 dal quale risulta l'accordo raggiunto tra l'**Istante** e la società **Fastweb** e la mancata comparizione di **Sky**;
- CONSIDERATA la posizione dell'istante:**
- L'Istante**, in relazione al contratto **Sky** n. 15482722, nei propri scritti, lamenta la "*sospensione del servizio Sky pur pagando l'abbonamento*" e chiede "*una gratuità del servizio di almeno sei mesi*".
- L'istante, a supporto di quanto dichiarato, non ha allegato alcuna documentazione né memoria né repliche alle dichiarazioni avversarie.
- CONSIDERATA la posizione dell'operatore Sky:**
- La società **Sky**, nella propria memoria difensiva asserisce quanto segue.
- L'Istante, già cliente **Sky** con codice n. 426040, nel mese di gennaio 2016 ha aderito, tramite l'operatore telefonico **Fastweb**, all'offerta denominata Home Pack per l'attivazione dei servizi di telefonia ed internet da parte dell'operatore Fastweb ad un costo promozionale, lasciando invariato il canone di abbonamento per la componente **Sky**.
- Per la fatturazione, ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un documento unico di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati sia da **Sky** sia da **Fastweb**.
- Per il pagamento degli importi fatturati per i due contratti, viene effettuato un unico addebito dell'importo totale comprensivo dei canoni per entrambi i servizi (**Sky** e **Fastweb**). Pertanto un eventuale mancato pagamento può comportare la sospensione di entrambi i servizi.
- Nel caso di specie, si segnala che in data 16 agosto 2016 la scrivente società, dopo aver preventivamente avvisato il cliente con messaggi inviati sulla smart card 000326985942 in uso dallo stesso e visibili sul televisore, ha provveduto a sospendere il servizio di pay tv in quanto la posizione contabile non risultava regolare.
- In data 12 settembre 2016, a fronte della richiesta di adozione di un provvedimento temporaneo avanzata dall'Istante, **Sky** ha provveduto, come comunicato a codesto Comitato, a riattivare il servizio di pay tv.
- Alla luce di quanto procede **Sky** ritiene di aver agito in buona fede fatturando esclusivamente l'importo riconducibile al costo dell'abbonamento per i servizi di pay tv e nessuna responsabilità può essere, quindi, imputata alla scrivente società relativamente alla fatturazione dei servizi **Fastweb** e delle relative richieste di pagamento.
- Si precisa, da ultimo, che la presente non può in alcun modo essere considerata come acquiescenza della scrivente alla propria eventuale qualificazione come operatore di comunicazione elettronica, né, tanto meno, al proprio eventuale assoggettamento alla relativa disciplina settoriale.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata da parte istante nei confronti di **Sky** non può essere accolta, per le motivazioni che seguono.

L'utente ha lamentato la sospensione del servizio Pay Tv, effettuata

arbitrariamente da Sky, pur avendo pagato l'abbonamento.

Preliminarmente si rileva che l'Istante, in questa sede, ai fini della verifica, non ha fornito prova dei pagamenti effettuati.

Dal punto di vista formale l'istanza risulta poco chiara, eccessivamente scarna e priva di documentazione utile a supportare quanto genericamente dichiarato.

Tra l'altro, dagli atti, non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di segnalazione e/o reclamo, da parte dell'istante nei confronti di Sky, prima della presentazione dell'istanza di conciliazione.

Sky, nei propri scritti, riferisce che la posizione contabile dell'istante non risultava regolare e che, solo dopo avere preventivamente avvisato il cliente con messaggi inviati sulla smart card 000326985942 in uso dello stesso e visibili sul televisore, ha sospeso l'erogazione del servizio, fornendo, in questa sede, adeguata prova di adempimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento.

Premesso quanto sopra, si rappresenta, altresì, che, nel merito, la richiesta: "una gratuità del servizio di almeno sei mesi" è inammissibile poiché non rientrante nel possibile oggetto della pronuncia del Co.Re.Com., il quale, in sede di definizione delle controversie, così come stabilito dall'art. 19, comma 4, del Regolamento, può consistere, ove si riscontri la fondatezza dell'istanza, nella condanna dell'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.*, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. La società **Fastweb S.p.A.**, in virtù dell'accordo conciliativo raggiunto con l'istante, è estromessa dal presente procedimento;
2. il rigetto della richiesta formulata dal **sig. S.r.l.** nei confronti della **Sky Italia**

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'AGCOM.

Palermo, 09 NOV. 2018

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone

I COMMISSARI

Avv. Alessandro AGUECI

Avv. Giuseppe DI STEFANO

Dott. Alfredo RIZZO

Dott. Antonio VECCE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.
arch. Francesco Di Chiara